



Associazione Organo responsabile dell'esame di professione e dell'esame professionale superiore di "Progettazione nell'artigianato"

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame di professione di progettista nell'artigianato

del **25 NOV 2016**

(modulare, con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa o che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I progettisti nell'artigianato sono artigiani con spiccate abilità e competenze artistiche. Sulla base di un know-how artigianale approfondito sono specialisti nella realizzazione di ambiziosi incarichi artistici.

Dispongono di molteplici conoscenze progettuali, nonché in particolare di una notevole sensibilità nella gestione di colori, forme, materiali e superfici. Sono in grado di proporre diverse strategie per la risoluzione di questioni artigianali artistiche partecipando attivamente al processo di progettazione e fabbricazione dei prodotti.

I progettisti nell'artigianato dispongono di un attestato federale di capacità di un mestiere artigianale e lavorano nel rispettivo settore. Si tratta in particolare di falegnami, pittori, gessatori, decoratori 3D, doratori, fioristi, installatori di impianti sanitari, decoratori d'interni, lattonieri, giardinieri, verniciatori di carrozzerie, operatori pubblicitari, sarti, carpentieri, piastrelli, posatori di pavimenti e metalcostruttori.

1.22 Principali competenze operative professionali

Per poter svolgere queste attività complesse e variegate i progettisti nell'artigianato mettono in pratica un vasto repertorio di conoscenze artigianali e artistiche:

- recepiscono direttive, conducono ricerche ed esperimenti al fine di sviluppare proposte di realizzazione fondate dal punto di vista artigianale e convincenti dal punto di vista artistico;
- progettano con un'elevata consapevolezza qualitativa e uno spiccato senso estetico, operando in maniera orientata alle soluzioni;
- nel proprio settore professionale studiano le caratteristiche dei materiali e le relative possibilità di lavorazione ed elaborano proposte pertinenti per materiali e campionature;
- tengono conto della sostenibilità dei materiali selezionati e verificano che le procedure artigianali applicate siano conformi ai criteri ecologici;
- nel proprio settore professionale applicano tecniche e costruzioni sia attuali che tradizionali per speciali incarichi di progettazione;
- conducono colloqui professionali con i colleghi, con i superiori e con i clienti;
- collaborano e si confrontano con altri professionisti del settore artistico e artigianale;
- predispongono l'esecuzione di incarichi e organizzano i materiali necessari;

- preparano preventivi e consuntivi;
- realizzano gli incarichi autonomamente, con elevata qualità artigianale, in maniera economica e sostenibile;
- documentano e valutano il proprio processo lavorativo.

1.23 Esercizio della professione

In qualità di figura centrale all'interno di un team di un'azienda artigianale, i progettisti nell'artigianato svolgono incarichi complessi dal punto di vista artigianale e artistico.

I progettisti nell'artigianato ricevono gli incarichi dai propri superiori e li eseguono autonomamente in officina o nel cantiere. Grazie alla formazione artistica e alle competenze comunicative sono interlocutori competenti nei confronti sia dei propri collaboratori sia della clientela per tutte le questioni inerenti all'esecuzione qualitativamente ineccepibile di un incarico. La loro elevata capacità di riflessione, accompagnata da curiosità e tenacia, garantisce una risposta flessibile alle singole problematiche.

Il loro modus operandi, orientato ai progetti, richiede capacità organizzative e comportamenti adatti ai destinatari. Nell'ambito della loro attività i progettisti nell'artigianato rispettano le direttive vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente.

I progettisti nell'artigianato possono lavorare sia a tempo pieno sia a tempo parziale.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Il settore professionale «Progettazione nell'artigianato» offre numerose opportunità di sviluppo a professionisti ambiziosi nell'ambito artistico. Ciò aumenta il prestigio delle professioni artigianali rendendole attrattive agli occhi dei giovani già in fase di scelta della professione.

I progettisti nell'artigianato vanno fieri del proprio lavoro e della tradizione della loro attività artigianale. Affrontano con curiosità nuovi sviluppi e processi creativi, sono inclini a sperimentare e aperti ad altri punti di vista e approcci artistici, nonché a diverse culture imprenditoriali. Così facendo sono in grado di contribuire attivamente ai processi di sviluppo e di innovazione impegnandosi contestualmente in una gestione delle risorse sostenibile e responsabile.

I progettisti nell'artigianato rafforzano la cultura artigianale. Con il loro lavoro arricchiscono l'ambiente antropico migliorando la qualità estetica della nostra quotidianità.

1.3 Organo responsabile

L'organo responsabile è costituito dall'Associazione Organo responsabile dell'esame di professione e dell'esame professionale superiore di «Progettazione nell'artigianato».

L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da almeno 6 membri e nominata dal presidente dell'associazione per un periodo di 4 anni.

Ogni associazione rappresentata nell'organo responsabile e la segreteria hanno il diritto di far eleggere un loro membro nella commissione GQ. Il mandato è rinnovabile.

2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- l'ufficio d'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) in una professione artigianale o di una qualifica equivalente;
- e
- b) può attestare almeno 2 anni di pratica professionale dopo il conseguimento dell'AFC in una professione artigianale;
- e
- c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di progetto completo.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- Basi artistiche 1: Colore e struttura
- Basi artistiche 2: Forma e schizzo
- Basi artistiche 3: Spazio e modello
- Ampliamento degli orizzonti 1-3: Viaggio di studio
- Realizzazione di un progetto 1: Superficie
- Realizzazione di un progetto 2: Forma
- Realizzazione di un progetto 3: Installazione

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

- 3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.
- 3.4 Spese**
- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 6 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 4 settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricasazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al massimo 14 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 4 settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.

4.32 È escluso dall'esame finale chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la valutazione congiuntamente.

4.42 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota della presentazione e del colloquio professionale, valutano le prestazioni e determinano la valutazione congiuntamente.

4.43 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Lavoro di progetto con documentazione del processo	pratico e scritto	(realizzato in precedenza) 6 settimane
2 Presentazione del lavoro di progetto e successivo colloquio professionale	orale	45 minuti

Parte d'esame 1

Il lavoro di progetto prevede lo sviluppo di un progetto professionale. Ogni candidato riceve un compito specifico per il rispettivo ambito professionale (studio di un caso formulato dalla commissione GQ).

Nel lavoro di progetto vengono verificati i seguenti campi di competenze:

- Registrazione degli incarichi
- Impiego di criteri e tecniche di progettazione
- Sviluppo di proposte di realizzazione artigianale
- Campionatura di proposte di realizzazione artigianale
- Documentazione e valutazione dei processi

Parte d'esame 2

Durante una presentazione di 15 minuti seguita da un colloquio professionale di 30 minuti i candidati espongono oralmente i loro progetti e rispondono alle domande dei periti.

Durante la presentazione e il colloquio professionale vengono verificati i seguenti campi di competenze:

- Sostenimento di colloqui professionali
- Presentazione di proposte di soluzione

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame viene espressa mediante il giudizio "esame superato" oppure "esame non superato".

6.2 Valutazione

La valutazione viene formulata sulla base di un elenco dettagliato di criteri, esposto nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

6.3 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

L'esame finale è superato se le parti d'esame 1 e 2 vengono considerate superate.

- 6.31 L'esame finale non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

- 6.32 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

- 6.33 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:

- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;
- b) le valutazioni delle singole parti d'esame e la valutazione complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.4 Ripetizione

- 6.41 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

- 6.42 La ripetizione si riferisce all'intero esame finale.

- 6.43 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Progettista nell'artigianato con attestato professionale federale**
- **Gestalter / Gestalterin im Handwerk mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Concepteur / Conceptrice dans l'artisanat avec brevet fédéra**

Per la versione inglese si usa la dicitura: **Designer in Crafts, Federal Diploma of Higher Education.**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1** L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2** Le associazioni professionali rappresentate nell'organo responsabile si fanno carico, in misura proporzionale al numero di partecipanti all'esame di professione provenienti dalla rispettiva associazione professionale, delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 9.6.2009 concernente l'esame di professione di progettista artigiano è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 9.6.2009 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro la fine del 2018.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10. EMANAZIONE

Zurigo, il *11.11.2016*

Associazione Organo responsabile dell'esame di professione e dell'esame professionale superiore di «Progettazione nell'artigianato»



Iwan Raschle, Presidente

Il presente regolamento è approvato.

Berna, **25 NOV 2016**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore